

Scambio dati. A partire dal 2017 in circa 100 paesi che hanno aderito al Common reporting standard scatterà un regime di piena trasparenza

Il «Crs» mette sotto tiro conti correnti e trust

COMUNICAZIONE ANNUALE

Banche, società fiduciarie, fondi di investimento e assicurazioni vita dovranno segnalare al Fisco la clientela straniera

Davide Rotondo

■ Il Common reporting standard (Crs), rappresenta oggi il nuovo standard globale promosso dal G20 e dall'Ocse per lo scambio di informazioni finalizzato al contrasto dell'evasione fiscale internazionale e a cui hanno già aderito ben 100 paesi. L'efficacia attesa di questo nuovo strumento a disposizione delle Autorità fiscali è tale che se pur ancora non attivo (il primo scambio è previsto nel 2017) sta già contribuendo allo sgretolamento del segreto bancario dei principali paradisi fiscali.

Il Crs è infatti una delle principali iniziative di carattere normativo all'interno di un più ampio quadro politico-economico che, in un periodo di forte recessione, mira a contrastare fortemente la riduzione di gettito derivante dai "nuovi" strumenti di elusione fiscale internazionale, nonché dall'evasione off-shore operata dai contribuenti per il tramite di intermediari finanziari esteri tra cui a titolo esemplificativo la normativa Fatca, gli accordi bilaterali per lo scambio informativo su richiesta (Tiea, articolo 26 delle convenzioni contro la doppia imposizione), il progetto Beps.

Il Crs prevede a partire dal 2017 lo scambio automatico su base annuale delle informazioni finanziarie relative ai soggetti non residenti sottoscrittori di

prodotti finanziari presso gli intermediari locali.

In capo agli intermediari finanziari ricadranno pertanto i principali adempimenti finalizzati alla segnalazione alla propria autorità fiscale dei dati sensibili della propria clientela con residenza fiscale estera. L'ambito soggettivo di applicazione della normativa Crs, include le istituzioni di custodia (ad esempio società fiduciarie), le istituzioni di deposito (banche commerciali, eccetera), le entità di investimento (trust, fondi di investimento, eccetera), le compagnie assicurative operanti nel ramo vita.

L'ambito oggettivo comprende, invece, i conti finanziari che devono essere oggetto delle procedure di identificazione e segnalazione alle Autorità, che si distinguono in: conti di deposito (conti correnti, libretti di risparmio, eccetera), conti di custodia (ad esempio, il deposito titoli), quote nel capitale di rischio, come quote o azioni di organismi di risparmio, contratti di assicurazione e contratti di rendita, come polizze vita unit linked, eccetera.

Gli intermediari finanziari dovranno pertanto identificare e classificare la clientela, al fine di individuare i titolari di conti fiscalmente residenti all'estero che dovranno essere segnalati all'agenzia delle Entrate locale. L'identificazione, in generale, dovrà avvenire per il tramite di un'auto-certificazione attraverso la quale il titolare del conto attesterà il proprio status ai fini della residenza fiscale.

Per i conti aperti precedentemente alla data di avvio della

normativa (conti "preesistenti") l'intermediario finanziario dovrà invece porre in essere procedure di adeguata verifica differenziate in base alla tipologia di clientela (persone fisiche e giuridiche) ed al saldo/valore complessivo dei rapporti detenuti.

Le attività di identificazione e classificazione della clientela sono funzionali alla segnalazione (reporting) attraverso la quale le istituzioni finanziarie comunicheranno i dati finanziari (dati anagrafici, saldo a fine anno, interessi e dividendi corrisposti, nonché proventi della cessione di attività finanziarie, eccetera) alle Entrate entro il 30 aprile di ciascun anno.

L'Italia è stata, insieme a Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, tra i principali promotori a livello Ocse ed Ue dell'iniziativa e infatti rientra nei 55 paesi cosiddetti early adopters, coinvolti nel primo scambio automatico previsto.

I recenti fatti di cronaca che hanno evidenziato croniche modalità di evasione fiscale perpetrata attraverso società di comodo in paradisi fiscali come Panama stanno aumentando ulteriormente la pressione politica internazionale sulle piazze finanziarie off-shore che ancora non hanno deciso di sposare la strada della trasparenza fiscale internazionale o come nel caso di Panama pur avendo dichiarato la volontà di adesione hanno ad oggi latitato nel volersi impegnare con una data certa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



IL PERIMETRO

Ambito soggettivo

■ Sono tenuti ad applicare la normativa Crs, le istituzioni di custodia (ad esempio società fiduciarie), le istituzioni di deposito (banche commerciali, eccetera), le entità di investimento (trust, fondi di investimento), compagnie assicurative del ramo vita.

Ambito oggettivo

■ I rapporti da segnalare alle Autorità, si distinguono in: conti di deposito (conti correnti, libretti di risparmio, eccetera), conti di custodia (ad esempio, il deposito titoli), quote nel capitale di rischio, come quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, contratti di assicurazione e contratti di rendita, come polizze vita unit linked, eccetera.